



# CITTÀ DI POGGIARDO

## Provincia di Lecce

**ORDINANZA N. 12 del 30 dicembre 2021**

**OGGETTO: Divieto di utilizzo materiali esplosivi.**

### IL SINDACO

#### CONSIDERATO:

- che è diffusa la consuetudine di celebrare le festività natalizie, ed in particolare l'ultimo giorno dell'anno, con il lancio di petardi e botti di vario genere;
- che l'utilizzo di petardi e botti, anche se ammessi alla vendita al pubblico, possono provocare danni fisici, anche di rilevante entità, a chi li maneggia e a chi ne venga fortuitamente colpito;
- che lo scoppio di petardi e altri tipi di botti possono determinare conseguenze negative anche a carico degli animali domestici, in quanto, oltre che ingenerare in loro una evidente reazione di spavento, li porta, frequentemente, a perdere l'orientamento, esponendoli anche a rischi di smarrimento e/o investimento da parte dei veicoli circolanti sulla strada;
- che a causa dello scoppio di petardi e di altri tipi di botti potrebbero generarsi anche danni economici alle cose, per rischio di incendio connesso a contatto con il materiale esplosivo, oltre ad eventuale deturpamento del suolo pubblico con possibili danni al patrimonio comunale;
- che esplosivi aventi particolare caratteristiche di innocuità non rientrano nelle previsioni delle materie esplosivi e, pertanto, possono essere venduti liberamente dagli esercenti commerciali del settore non alimentare;

**PRESO ATTO** che nel territorio comunale, durante le feste natalizie ed in particolare l'ultimo giorno dell'anno, si riscontrano comportamenti scorretti nell'utilizzo di botti e artifici pirotecnici in genere;

**RILEVATA** la necessità di limitare il più possibile i rumori molesti nell'ambito urbano, nelle strade e nelle piazze ove si trovino delle persone, nonché di favorire il rispetto della normativa anti COVID-19;

**RILEVATO** che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare la vendita, nel proprio territorio, di artifici pirotecnici nelle attività commerciali a ciò abilitate, quando si tratta di prodotti per i quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché nel rispetto della normativa vigente in materia;

**RITENUTO** necessario salvaguardare l'integrità fisica della popolazione, la sicurezza pubblica, la convivenza civile e la coesione sociale, facendo limitare il più possibile l'uso incontrollato di petardi, botti e simili, con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vivibilità nel territorio comunale;

**VISTO** l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

**VISTA** la Circolare dell'11.01.2001 del Ministero dell'Interno recante disposizioni in ordine alla sicurezza e alla tutela dell'incolumità pubblica in occasione di accensione di fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S;

**VISTA** la Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i;

#### ORDINA

**È fatto divieto, dalla data di adozione del presente provvedimento a tutto il 6 gennaio 2022, di fare esplodere botti o petardi di ogni tipo in luoghi coperti o scoperti, pubblici e privati, in tutte le strade, piazze e aree pubbliche dove transitano o siano presenti persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti di legge. I botti e petardi di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e, comunque, a debita distanza dalle persone e dagli animali e il materiale utilizzato deve essere acquistato esclusivamente nelle rivendite autorizzate.**

È vietato altresì;

- raccogliere eventuali artifici inesplosi;
- affidare ai bambini prodotti che richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo, in caso di utilizzo maldestro.

Eventuali deroghe all'uso di fuochi di artificio, petardi, mortaretti e simili, nel rispetto della normativa vigente, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, su richiesta scritta e motivata nell'ambito di particolari manifestazioni.

#### **DISPONE**

**a)** che, ferme restando le specifiche sanzioni previste dalla normativa anti COVID-19 attualmente in vigore, laddove autonomamente applicabili, la violazione alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D.L. 267/2000, di importo compreso tra € 25,00 a € 500,00, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato e illecitamente detenuto, ai sensi dell'art. 13 della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20 comma 5 della predetta Legge, fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa Legge 689/81;

**b)** che con il presente provvedimento si intende revocata ogni altra disposizione, emessa in materia, in contrasto con il provvedimento medesimo;

**c)** che il presente provvedimento:

- è esecutivo dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio on line;
- venga pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Poggiardo;
- venga portato a conoscenza della popolazione utilizzando i canali di informazione di questo Ente;
- venga conservato nel Registro delle Ordinanze del Comune di Poggiardo;
- venga trasmesso a:
  - Prefettura di Lecce;
  - Comando Carabinieri di Poggiardo;
  - Comando di Polizia Locale del Comune di Poggiardo.

#### **AVVERTE**

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.

#### **DEMANDA**

al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze di Polizia di vigilare sull'applicazione della presente Ordinanza.

Il Sindaco

F.to Antonio Ciriolo